



# ***Città di Lentini***

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

## **DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

**REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 54 DEL 27/02/2024**

**REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**Oggetto:** Scioglimento deposito e svincolo con reincameramento in favore del Comune di Lentini, su Ordinanza n. 32423 del 22.11.2023 della I<sup>a</sup> sezione civile della Corte di Cassazione, a valere sui depositi giudiziali presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Siracusa/Ragusa, servizio Cassa Depositi e Prestiti: deposito n. 556715 – pos. 1240694 di € 1.338.549,16; deposito n. 556754 – pos. 1252297 di € 2.982.236,63.

### **IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

#### **PREMESSO CHE:**

- Il Comune di Lentini, con distinti procedimenti ablativi provvedeva alla acquisizione definitiva al proprio patrimonio di vari terreni, tutti di proprietà del sig. Federico De Geronimo, per la realizzazione di vari interventi costruttivi, quali: Costruzione n. 9 alloggi a cura della Società Cooperativa “Linea 2000” a r.l. , Costruzione Istituto Professionale di Stato per il Commercio, Ricostruzione fuori sito di immobili danneggiati dal sisma del dicembre 1990, Costruzione n. 32 alloggi a cura della Società Cooperativa “De Gasperi” a r.l.;
- Il proprietario dei terreni, in ordine a detti procedimenti, adiva la Corte di Appello di Catania, chiedendo la determinazione della indennità giudiziale dei suoli espropriati.

In particolare venivano promossi i seguenti giudizi:

- 1- Causa Civile n. 1033/96/R.G. (+ R.G.498/98 e R.G. n. 633/98) - “Costruzione n. 9 alloggi a cura della Società Cooperativa “Linea 2000” a r.l.”;
  - 2- Causa Civile n. 1034/96 R.G. - “Costruzione Istituto Professionale di Stato per il Commercio”;
  - 3- Causa Civile n. 1035/96/R.G. - “Ricostruzione fuori sito di immobili danneggiati dal sisma del dicembre 1990”;
  - 4- Causa Civile n. 1036/96/R.G. (+ R.G. 1217/97 e R.G. n. 179/99) – “Costruzione n. 32 alloggi a cura della Società Cooperativa “De Gasperi” a r.l.”.
- La Corte di Appello di Catania, riuniti i procedimenti, disposta la consulenza tecnica di ufficio, poi rinnovata ad un collegio peritale, con Sentenza n. 1081/2008, così decideva:

*DI DEPOSITARE la differenza tra le somme determinate per indennità di espropriazione in sentenza (€ 352.740,06 per la coop. Linea 2000, € 631.110,33 per l'Istituto professionale di stato per il commercio, € 483.403,66 per aree sisma ed € 997.794,73 per la coop. De Gasperi) e quelle eventualmente depositate presso la Cassa DD.PP. con gli interessi al tasso legale dai singoli decreti di espropriazione;*

*DI DEPOSITARE la differenza tra le indennità di occupazione di urgenza come determinate in sentenza in relazione ai rispettivi periodi di occupazione, con gli interessi legali come in motivazione;*

*LA CONDANNA del Comune di Lentini e delle Cooperative intervenienti volontarie a rifondere all'opponente le spese del giudizio liquidate in complessi € 28.500,00 di cui € 500,00 per spese, € 6000,00 per diritti di procuratore ed € 22.000,00 per onorario di avvocato, oltre le spese di consulenza come in atti liquidate, iva, cpa e spese generali come per legge;*

*COMPENSATE interamente le spese tra il Comune di Lentini e le cooperative intervenienti volontarie.*

- Il Comune di Lentini, titolare del potere ablativo, impugnava tale decisione avanti la Suprema Corte di Cassazione (R.G. 3738/2009) che, con Sentenza n. 21270/15, depositata il 20.10.2015, accoglieva i primi tre motivi proposti nel ricorso del Comune di Lentini, rinviando la causa alla stessa Corte Catanese, ma, in diversa composizione.
- Con atto di citazione cui il Comune ha resistito, il sig. De Geronimo Federico riassumeva il giudizio, avanti la medesima Corte di Appello (rubricato al n. 1392/2015 R.G.), avente ad oggetto l'opposizione alla stima relativa alle diverse procedure espropriative a seguito della parziale cassazione della sentenza 1081/2008 della Corte di Appello di Catania, a mezzo della quale, come già detto, previa riunione, erano stati definiti i predetti giudizi.

- Nel periodo intercorrente tra la proposizione del ricorso per la Cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1081/2008 e la decisione che ne ha disposto la cassazione parziale, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in esecuzione della predetta sentenza n. 1081/2008, con ricorso ex art. 612 c.p.c. veniva iniziato dal sig. Federico De Geronimo il giudizio di esecuzione di *“obblighi di fare”*, rubricato al n. 2903/2013 R.G.E. (ex n. 101/2010 Lentini).
- In seguito alla richiesta della difesa del Comune di Lentini di sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione la accoglieva e con Ordinanza del 24.03.2014 sospendeva il procedimento esecutivo e fissava il termine fino al 10.06.2014 per l'introduzione del giudizio di merito.
- Avverso tale ordinanza veniva proposto dal Comune di Lentini reclamo ai sensi dell'art. 669 terdieces c.p.c..
- **Nelle more della decisione sul reclamo**, il G.E., con Ordinanza del 28.04.2014, disponeva il deposito alla Cassa DD.PP della somma di € 1.338.549,16 ed il blocco presso la Tesoreria Comunale (Banca Agricola Popolare di Ragusa) della somma di € 3.024.450,84. La somma di € 1.338.549,16 veniva depositata alla Cassa DD.PP. in data 9.06.2014, con vigenza della polizza n. 1240694.
- Con Ordinanza del Tribunale di Siracusa – sez. II Civile, in composizione collegiale, del 4.07.2014 veniva disposta la sospensione della procedura esecutiva di cui al procedimento n. 2903/2013 R.G.E (ex n. 101/2010 Lentini) di obblighi di fare e venivano compensate le spese di Giudizio tra le parti.
- La somma di € 3.024.450,84, vincolata presso la Tesoreria Comunale, non veniva sbloccata nonostante il Collegio avesse accolto il reclamo del Comune di Lentini, solamente il G.E., tramite l'adozione di proprio provvedimento in data 18.07.2014 si limitava a prendere atto dell'intervenuta sospensione.
- Avverso tale provvedimento del G.E., il creditore procedente proponeva azione di opposizione agli atti esecutivi (proc. sub 2903 – 1 /2013) e reclamo al Collegio (R.G. n. sub 14/2014), che hanno visto il primo accolto, con condanna del Comune di Lentini alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre IVA e cpa e rimborso forfettario ed il secondo rigettato.

- Il Giudizio di merito veniva introdotto tardivamente dal creditore procedente (R.G. 4059/2014) ed è stato definito con Sentenza n. 570/2016 del Tribunale di Siracusa che, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune di Lentini ed ha **accertato e dichiarato la sopravvenuta insussistenza del diritto di Federico De Geronimo a procedere all'esecuzione in forza della sentenza n. 1081/2008 della Corte di Appello di Catania, con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio** .
- Stante l'intervenuta sospensione del procedimento ex art. 612 c.p.c., rubricato al n. 2903/2013 R.G.E (ex n. 101/2010 Lentini), con lo stesso titolo, costituito dalla Sentenza n. 1081/2008 emessa dalla Corte di Appello di Catania, il creditore notificava, in data 21.07.2014, un nuovo atto di precetto e, successivamente, **atto di pignoramento presso terzi** (terzo la Banca Tesoreria) notificato il 25.08.2014, con il quale è stata pignorata la somma di € 4.453.102,27.
- Il G.E, con ordinanza del 29.12.2014, disponeva che la Tesoreria Banca Popolare di Ragusa doveva depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di € 2.935.734,98 oltre interessi dal 26.07.2014 fino al deposito, oltre alle spese liquidate in € 3.935,00 ed accessori, utilizzando le somme accantonate dalla Banca in virtù della precedente procedura esecutiva (esecuzione **obblighi di fare** n. 2903/2013 R.G.E. (ex 101/2010 Lentini)).
- La somma di € 2.982.236,63 veniva depositata alla Cassa DD.PP. per tramite dell'Ufficiale Giudiziario in data 16.01.2015, con vigenza della polizza n. 1252297.
- Le predette somme di € 1.338.549,16 e di € 2.982.236,63 depositate alla Cassa DD.PP., erano ripartite per ogni singolo procedimento espropriativo come segue:

**stralcio dei conteggi contenuti nell'atto di precetto notificato il 21 luglio 2014  
(cioè, con esclusione delle somme afferenti l'Istituto Professionale di stato per il Commercio)**

<u>indennità di espropriazione, di occupazione di urgenza ed interessi legali relativi ai distinti procedimenti espropriativi: Costruzione n. 9 alloggi a cura della Società Cooperativa "Linea 2000" a r.l., Ricostruzione fuori sito di immobili danneggiati dal sisma del dicembre 1990, Costruzione n. 32 alloggi a cura della Società Cooperativa "De Gasperi" a r.l.</u>	importi parziali €	importi totali €
<b>Costruzione n. 9 alloggi a cura della Società Cooperativa "Linea 2000" a r.l.</b>		
indennità di espropriazione Linea 2000 (352.740,06-39.656,81)	313.083,25	<b>514.664,49</b>
interessi legali su detta indennità dal 8.07.1998 al 5.06.2014	127.991,00	
indennità occupazione Cooperativa Linea 2000 pari ad interessi legali dal 15.11.1995 all' 8.7.1998 su € 352.740,06, e cioè € 66.682,37-16.087,63	50.594,74	
interessi annualità detta indennità dal 15.11.1996 al 5.06.2014 su € 19.149,12	9.525,51	
interessi annualità detta indennità dal 15.11.1997 al 5.06.2014 su € 19.096,80	8.421,69	
interessi ulteriori mensilità detta indennità dall'8.07.98 al 5.06.2014 su € 12.348,82	5.048,30	
Sommano	514.664,49	

<b>Ricostruzione fuori sito di immobili danneggiati dal sisma del dicembre 1990</b>		
indennità espropriazione sisma (483.403,66-54553,40)	428.850,26	
interessi legali su detta indennità dal 25.11.1998 al 5.06.2014	167.092,99	
indennità occupazione sisma pari ad interessi legali dal 16.11.1995 al 25.11.1998 su €483.403,66, e cioè € 100.521,47-24.426,99	76.094,48	
interessi annualità detta indennità dal 16.11.1996 al 5.06.2014 su € 25.112,00	12.484,79	
interessi annualità detta indennità dal 16.11.1997 al 5.06.2014 su € 25.112,00	11.070,95	
interessi annualità detta indennità dal 16.11.1998 al 5.06.2014 su € 25.112,00	9.815,35	
interessi ulteriore mese dal 25.11.1998 al 5.06.2014 su € 758,48	295,53	
Sommano	705.704,35	<b>705.704,35</b>
<b>Costruzione n. 32 alloggi a cura della Società Cooperativa "De Gasperi" a r.l.</b>		
indennità di espropriazione coop. De Gasperi Soc. (997.794,73 - 107.151,08)	890.643,65	
interessi legali su detta indennità dal 14.04.1997 al 5.06.2014	419.005,14	
indennità occupazione Coop. De Gasperi pari ad interessi legali dal 11.9.1995 al 14.4.1997 su € 997.794,73, e cioè € 144,885,26 - 27.411,73	117.473,53	
interessi annualità detta indennità dal 11.09.1996 al 5.04.2010 su € 73.873,44	39.925,05	
interessi mensilità detta indennità dal 14.4.1997 al 5.06.2014 su € 43.597,44	20.510,51	
Sommano	1.487.557,88	
Importo in vigenza di deposito presso la Cassa DD.PP in virtù dell'atto di precetto notificato il 21 luglio 2014, in Dipendenza della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1081/2008		<b>2.707.926,72</b>

Ritornando al giudizio di merito, la Sentenza n. 1742 del 29.09.2017 della Corte d'Appello di Catania, in sede di rinvio, faceva corretta applicazione del principio di diritto discendente dalla sentenza conclusiva del giudizio di legittimità della corte di Cassazione n. 21270/15 e, assumendo a fondamento della decisione la stima offerta dalla CTU collegiale (pari a €/mq. 40), correttamente quantificava le indennità di espropriazione e di occupazione relative alla costruzione degli alloggi di edilizia convenzionata, in favore della Cooperativa edilizia Linea 2000 (€ 136.320,00 oltre l'indennità di occupazione), della ricostruzione fuori sito di edifici danneggiati dal sisma (€ 196.560,00 oltre l'indennità di occupazione) e della costruzione di n.32 alloggi di edilizia convenzionata a favore della società Cooperativa De Gasperi a r.l. (€ 446.960,00 oltre l'indennità di occupazione).

Quanto, invece, al capo di sentenza determinava la stima del tratto di terreno occupato ed ablato per la costruzione dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio, ricadente in zona F e destinato ad edilizia scolastica, la sentenza del giudice di rinvio operava una quantificazione della stima dell'area pacificamente non edificabile che, a parere del Comune di Lentini, non era conforme alla vigente normativa e che, per tale ragione, è stata oggetto di autonomo ricorso per

cassazione notificato in data 24.11.2017, depositato in data 12.12.2017, recante R.G. n.28131 successivo.

Viceversa, il ricorrente - Federico De Geronimo - faceva acquiescenza al predetto capo della sentenza – di cui al precedente capoverso - e censurava i capi della sentenza che avevano determinato le indennità dei terreni occorsi alla costruzione degli alloggi di edilizia convenzionata, in favore della Cooperativa edilizia Linea 2000 (€ 136.320,00 oltre l'indennità di occupazione), della ricostruzione fuori sito di edifici danneggiati dal sisma (€ 196.560,00 oltre l'indennità di occupazione) e della costruzione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata a favore della società Cooperativa De Gasperi a r.l. (€ 446.960,00 oltre l'indennità di occupazione).

Di recente, con Ordinanza n.32423 del 22.11.2023 della I<sup>a</sup> sezione civile della Corte di Cassazione, **è stato respinto il ricorso (R.G. n.28131/2017)** con cui l'avv. De Geronimo Federico aveva chiesto la cassazione della Sentenza n.1742/2017 della Corte d'Appello di Catania (con riferimento alle stime delle tre espropriazioni aventi ad oggetto la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata (in favore di Linea 2000 società cooperativa edilizia a r.l.), la ricostruzione fuori sito di edifici privati danneggiati da eventi sismici e la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata (in favore di De Gasperi società cooperativa a r.l.) **mentre è stato accolto il primo motivo del ricorso incidentale**, proposto dal Comune di Lentini, con cui è stata chiesta la cassazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva operato la stima dell'espropriazione relativa al terreno sul quale era stato edificato l'istituto professionale di Stato per il commercio.

Nel dettaglio, il Comune aveva censurato la decisione della Corte d'appello n. 1742 del 2017 per avere erroneamente determinato l'indennità di espropriazione del tratto di terreno occupato ed abitato per la costruzione dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio, ricadente in zona F e destinato ad edilizia scolastica, assumendo quale parametro di riferimento del valore venale - prezzo di mercato dell'immobile, secondo il criterio sintetico comparativo, beni privi di rappresentatività, anche in ordine al dato temporale (espropriazione del 1996, atto pubblico del 2002) e non aventi caratteristiche omogenee (nello specifico la Corte di merito, dopo aver dato atto che alcun dato poteva evincersi dagli elaborati peritali in atti, poiché entrambi assumevano l'erronea qualificazione della edificabilità del fondo, aveva ricavato il valore del terreno espropriato facendo riferimento all'atto pubblico di transazione intervenuto tra le medesime parti ai rogiti del notaio Agosta del 24 maggio 2002, a mezzo del quale Federico De Geronimo ebbe a trasferire al Comune di Lentini uno stacco di terreno inedificabile avente consistenza di mq. 3111,

ricadente come quello oggetto della presente procedura espropriativa all'interno del Piano Particolareggiato di Recupero Contrada Corderia, pur esso classificato F 1 attrezzature e soggetto ad espropriazione per essere utilizzato a viabilità e verde pubblico).

Accogliendo il ricorso proposto dal Comune di Lentini, la Corte di Cassazione, con la cennata ordinanza, ha cassato la decisione di merito in ragione dell'inadeguatezza della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione che non risulta effettuata alla stregua dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, *“poiché la destinazione ad edilizia scolastica esclude qualsivoglia utilizzo intermedio, che è stato, pertanto, erroneamente considerato dalla Corte territoriale, la differente destinazione dell'altra area elide il carattere di omogeneità ed infine, stante la necessità di riferirsi a prezzi storici e certi, l'affermata “sostanziale stabilità dei valori immobiliari in territorio del Comune di Lentini” non è supportata da alcun dato oggettivo e idoneo a giustificare la ritenuta irrilevanza della discrepanza temporale”* (v. ordinanza della Cassazione).

L'effetto della decisione in questione è il **passaggio in giudicato** dei capi di sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1742 del 29.09.2017, contenenti le stime relative alle espropriazioni per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, per la ricostruzione fuori sito di edifici privati danneggiati da eventi sismici che erano state oggetto del ricorso di De Geronimo Federico e la **cassazione** del capo di sentenza della medesima Corte relativo alla stima dell'espropriazione dei terreni per la costruzione dell'istituto professionale di Stato per il commercio.

Considerata la definitività dell'ammontare “rispetto a tutti” delle indennità di espropriazione aventi ad oggetto la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata (in favore di Linea 2000 società cooperativa edilizia a r.l.), la ricostruzione fuori sito di edifici privati danneggiati da eventi sismici e la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata (in favore di De Gasperi società cooperativa a r.l.), di occupazione di urgenza, aumentati dei relativi interessi legali e detratto l'ammontare della indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza già corrisposte a De Geronimo Federico, come analiticamente indicate nell'allegato n.07), le somme ancora dovute all'avente titolo ammontano ad € 930.762,00, come esplicitati nella sottototata tabella:

Proc. RG n.	interventi costruttivi	indennità di espropriazione ed interessi legali differenza €	indennità di occupazione di urgenza ed interessi legali differenza €	totale delle indennità e degli interessi legali €
1033/96	Linea 2000 Soc. Cooperativa Edilizia a r.l.	136.170,30	15.144,86	151.315,16
1035/96	Ricostruzione fuori sito edifici privati danneggiati dal sisma del 13 dicembre 1990	196.509,87	24.666,68	221.176,55
1036/96	De Gasperi Soc. Cooperativa Edilizia a r.l.	500.041,88	58.228,41	558.270,29
		<b>832.722,05</b>	<b>98.039,95</b>	<b>930.762,00</b>

Conseguentemente, deducendo dal maggiore importo depositato in virtù dell'azione esecutiva di € 2.707.926,72 quello delle somme definitivamente dovute all'avente titolo di € 930.762,00, risultano depositate maggiori somme pari ad € 1.777.164,72, che, previo scioglimento del deposito, devono essere svicolate e reintroitate in favore del Comune di Lentini.

Trattandosi di depositi fruttiferi, il Comune di Lentini ha diritto anche alla corresponsione degli interessi maturati sull'importo di € 1.777.164,72.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**VISTO** l'atto di precetto notificato al Comune di Lentini il 21.07.2014, che fa parte integrante del presente atto (**all. n. 01**);

**VISTO** il pignoramento presso terzi, notificato al Comune di Lentini il 25.08.2014, che fa parte integrante del presente atto (**all. n. 02**);

**VISTI** i certificati di vigenza della polizza 1240694 (n. provinciale 556715) afferente la quietanza della Tesoreria n. 8594 del 9.06.2014 ( con decorrenza interessi dal 10.07.2014), importo complessivo posizione € 1.338.549,16 e della polizza n. 1252297 (n. provinciale 556754) afferente la quietanza di Tesoreria n. 389 del 16.01.2015 (con decorrenza interessi dal 16.02.2015), importo complessivo posizione € 2.982.236,63, per complessivi € 4320.785,79 (**all. n. 03**);

**VISTI** i soggetti interessati alle posizioni, così come spiegati nelle predette polizze:

Proprietario effettivo o catastale: De Geronimo Federico n. Lentini il 18.08.1937

Depositante legale: Corte di Appello di Catania;

Soggetto emittente il Decreto di Espropriazione : Comune di Lentini;

**VISTA** la Sentenza n.21270/2015 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, che fa parte integrante del presente atto (**all. n.04**);

**VISTA** la Sentenza n. 1742/2017 della Corte di Appello di Catania, che fa parte integrante del presente atto (**all. n.05**);

**VISTA** l'ordinanza n. 32423 del 22.11.2023 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, che fa parte integrante del presente atto (**all. n.06**);

**VISTI** i conteggi approntati dall'Ufficio Tecnico Comunale, che fanno parte integrante del presente atto (**all. n.07**);

**VISTO** il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Lentini;

**VISTO** l'Ordinamento degli Enti Locali vigenti nella Regione Siciliana;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Per quanto sopra esposto e motivato, il Coordinatore del 3° Settore,

#### **DETERMINA**

**DI ORDINARE** lo scioglimento del deposito e lo svincolo della somma di € 1.777.164,72, a valere sui depositi giudiziali presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Siracusa/Ragusa, servizio Cassa Depositi e Prestiti: n. 556715 – pos. 1240694 di € 1.338.549,16 e n. 556754 – pos. 1252297 di € 2.982.236,63 ed il conseguente reintroito in favore del Comune di Lentini, nonché degli interessi maturati sulla predetta somma dalla data di deposito fino a quella dell'effettivo svincolo, sul conto di tesoreria aperto presso la Banca d'Italia IBAN: IT70W0100003245517300064562.

**DI TRASMETTERE** il presente atto presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Siracusa/Ragusa, servizio Cassa Depositi e Prestiti;

#### **DI DARE ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;

- il presente provvedimento dovrà essere pubblicato su Amministrazione Trasparente e con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune di Lentini "Amministrazione Trasparente" si ritengono assolte le prescrizioni di cui all'art.37 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente comunale.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE  
Ing. Bruno Zagami

# **PARERI**

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

Dal \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

col n. ....

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messaggi

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

Dal \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

al n \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE